



Sezione regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere (relatore)
Caterina Angela MARRA	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

Nella camera di consiglio del 24 luglio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 12 del 24 gennaio 2025 - trasmessa tramite nota del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria prot. n. 13 del 24 gennaio 2025 assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 578 del 27 gennaio 2025 - con la quale il Sindaco del Comune di Ranzo (IM) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle autonomie;

Vista l'ordinanza presidenziale n.25/2025 del 23 luglio 2025 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Alessandro Visconti;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Ranzo ha formulato, nei limiti consentiti dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una richiesta di parere in ordine alle corrette modalità di riversamento e contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative TARI previste dalla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) n. 386/2023 e dalla circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) n. 59/2024/RIF.

Più specificatamente, l'Ente chiede:

- se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori "bollettati", e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
- se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

La richiesta di parere in esame, debitamente sottoscritta dal Sindaco quale organo legittimato a rappresentare il Comune istante e trasmessa tramite il Consiglio

delle Autonomie Locali della Liguria, contiene la formulazione di due quesiti che, negli stessi precisi termini, hanno recentemente costituito oggetto di una questione di massima deferita all'esame della Sezione delle autonomie, su iniziativa della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La questione prospettata ha trovato soluzione nella deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG, con la quale la suddetta Sezione adita ha enunciato i seguenti principi di diritto cui le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi:

1. *«il quesito sul criterio di quantificazione dell'obbligo di riversamento a CSEA (per cassa per competenza) è inammissibile in quanto incide sulla determinazione del quantum debeatur dell'obbligazione di riversamento, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenziosi di competenza di altre magistrature;*
2. *le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l'obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».*

Questa Sezione, pertanto, in ordine ai quesiti in esame uniforma il proprio indirizzo a quello espresso nella suddetta deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle autonomie e rinvia alle argomentazioni ivi contenute.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro all'istanza presentata dal Comune di Ranzo, esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione, conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ranzo e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

Il magistrato relatore

dott. Alessandro Visconti

Il presidente

dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto